



Allegato CC 17 del 22/03/2023

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Presupposto e soggetto passivo d'imposta

Articolo 3 - Responsabile del pagamento dell'imposta

Articolo 4 - Obblighi del responsabile del pagamento d'imposta

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni

Articolo 7 - Attività di controllo e accertamento

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 10 - Gettito dell'imposta

Articolo 11 - Tavolo tecnico

Articolo 12 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 13 - Entrata in vigore

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Zola Predosa ai sensi dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.

2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 01/07/2023.

## **Art. 2 Presupposto e soggetto passivo d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggiare nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere e nelle altre tipologie ricettive previste dalla normativa regionale, per tali intendendosi a mero titolo esemplificativo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, ubicati nel territorio del Comune di Zola Predosa.

2. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Zola Predosa che pernotta nelle strutture ricettive di cui al comma precedente.

## **Art. 3 Responsabile del pagamento dell'imposta**

1. Ai sensi dell'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 ubicate sul territorio comunale.

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. n. 50/2017, sono parimenti responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, i soggetti che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno nella forma delle locazioni brevi, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici qualora incassino i predetti canoni o corrispettivi o intervengono nel pagamento degli stessi per strutture ubicate nel territorio comunale.

## **Art. 4 Obblighi del responsabile del pagamento d'imposta**

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi, ivi compreso il sito internet della struttura, per rendere accessibile e disponibile ai soggiornanti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;

c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno dell'ospite e a rilasciare la relativa quietanza; a tal fine, salvo casi

eccezionali, è previsto l'utilizzo dell'apposito bollettario digitale presente nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

d) trasmettere al Comune, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, una rendicontazione trimestrale, distinta per ogni struttura ricettiva gestita, in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli.

In particolare, dovranno essere comunicati il numero dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), suddiviso per tariffa applicata, il numero dei pernottamenti esenti ai sensi del successivo art. 6, l'imposta incassata nel periodo e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili alla liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli.

Qualora nel trimestre di riferimento non si siano verificate presenze, la rendicontazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze. I trimestri oggetto di rendicontazione sono i seguenti: Gennaio/Marzo, Aprile/Giugno, Luglio/Settembre, Ottobre/Dicembre;

e) riversare al Comune, entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, l'imposta di soggiorno dovuta per il trimestre oggetto di rendicontazione con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale o dalla normativa (bonifico, F24 e/o PagoPA). Qualora l'imposta di soggiorno dovuta nel corso del trimestre sia inferiore ad euro 5,00 potrà essere riversata alla scadenza successiva, unitamente all'imposta dovuta per il successivo trimestre;

f) esigere dall'ospite che chiede di usufruire dell'esenzione di cui all'art.6 la necessaria certificazione/dichiarazione rilasciata dalla autorità pubblica/struttura sanitaria competente, in mancanza l'esenzione non dovrà essere applicata;

g) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4 comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

h) rendere all'Amministrazione Comunale, entro il termine ultimo del 30 Gennaio dell'anno solare successivo, il conto giudiziale della gestione. Il conto giudiziale è reso su modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. Il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

i) conservare fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al presupposto d'imposta, tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento all'ente.

## **Art. 5 Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è fissata, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nel limite massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera comprensivo di colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi):

1^ fascia di prezzo euro da 1,00 a 70,99;

2^ fascia di prezzo euro da 71,00 a 120,99;

3^ fascia di prezzo euro da 121,00 e oltre;

La tariffa dell'imposta di soggiorno a persona e a pernottamento si applica in funzione della fascia di prezzo relativa al costo della camera, a prescindere dal numero degli occupanti.

3. L'imposta di soggiorno, in fase di prima applicazione, è definita, per ciascuna fascia di prezzo, nella seguente misura:

- a) fascia 1 tariffa € 1,50 a persona a notte
- b) fascia 2 tariffa € 2,00 a persona a notte
- c) fascia 3 tariffa € 2,50 a persona a notte

4. La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta, nel rispetto della soglia massima di € 5,00 a persona per ogni pernottamento. Qualora l'atto non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 5 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive/unità immobiliari. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi.

7. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 5 pernottamenti: per soggiorni "ripetuti e sistematici" si intendono i soggiorni effettuati all'interno di settimane consecutive.

8. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.

## **Art. 6 Esenzioni**

1. Sono esenti da imposta:

a) i minori di 14 anni;

b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'Università di Bologna o presso istituti di alta formazione artistica e musicale di Bologna (equiparati alla formazione universitaria). L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base del certificato di iscrizione che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

c) i soggetti che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital (day surgery/day service) presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio metropolitano, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private anche non accreditate del territorio metropolitano, in ragione di un accompagnatore per paziente, limitatamente ai pernottamenti ricadenti nel periodo di ricovero o di terapia, ivi compreso il pernottamento immediatamente antecedente il ricovero o la terapia. Sono eccezionalmente esenti entrambi i genitori che assistano il figlio in regime di day hospital (daysurgery/day service) o di ricovero ospedaliero se di età inferiore ad anni 14. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita certificazione della struttura sanitaria (*attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero*) che il soggiornante è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva.

d) i portatori di handicap grave e un loro accompagnatore.

La condizione di disabilità deve essere certificata ai sensi della Legge n.104/92 o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza, per i cittadini stranieri;

e) i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dal Comune di Zola Predosa o da altre autorità pubbliche nell'ambito della propria attività istituzionale per fronteggiare situazioni di carattere sociale, di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario, posto che in tali casi il pernottamento nella struttura ricettiva concretizza una modalità di intervento istituzionale socio-assistenziale.

f) il personale appartenente alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, gli operatori sanitari che lavorano presso ospedali pubblici, che soggiornano per esigenze di servizio. L'esenzione trova applicazione esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione della competente autorità pubblica (*attestante le generalità del soggiornante ed il periodo di riferimento*) che il cliente è tenuto a presentare al Comune per il tramite della struttura ricettiva;

g) gli autisti dei bus turistici e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

#### **Art. 7 Attività di controllo e accertamento**

1. Il Comune vigilerà sull'adempimento dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento da parte del responsabile dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, previa richiesta, con esenzione di spese e diritti, ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può:

- invitare il responsabile del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- accedere, ove necessario, alla documentazione inerente alle dichiarazioni trimestrali e relativi versamenti conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.

3. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni con le modalità previste nell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge n. 160/2019.

4. Nel caso di omessa o infedele rendicontazione trimestrale di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 4 comma 2 lett. g), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13-quater comma 2 del D.L. 34/2019.

#### **Art. 8 Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento, rispetto alla scadenza indicata all'art. 4 comma 2 lettera e), al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.

2. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, c.2 lett. g) del presente regolamento, al soggetto responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100% (cento per cento) al 200% (duecento per cento) dell'importo non versato, così come previsto dall'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.

3. Per ogni omissione o irregolarità riscontrata in relazione agli obblighi previsti all'art. 4 comma 2 e all'art. 7 comma 2, al soggetto responsabile dell'imposta si applica una sanzione amministrativa per violazione di norme regolamentari da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

#### **Art. 9 Funzionario Responsabile dell'imposta**

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **Art. 10 Gettito dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare e promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati alle seguenti macrofinalità:

- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione del territorio;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

2. Le macrofinalità di cui al precedente comma 1 dovranno trovare articolazione in termini di obiettivi strategici/operativi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e di obiettivi gestionali nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'Ente, con correlata indicazione delle ipotesi di spesa.

#### **Art. 11 Tavolo tecnico**

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo alberghiero ed extralberghiero.

2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art.10 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

#### **Art. 12 Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.